

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 25 Gennaio 2019

AI CLIENTI

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 4/2019

ADEMPIMENTI IVA - Dichiarazione Iva annuale

Con Provvedimento del 15 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il modello IVA 2019 e il modello IVA BASE 2019**. Tali modelli dovranno essere presentati soltanto in modalità autonoma **nel periodo tra il 1° febbraio 2019 ed il 30 aprile 2019**.

Vi ricordiamo che:

- Per la **Dichiarazione IVA annuale** è **obbligatorio l'invio telematico** (quest'ultimo può essere eseguito anche direttamente dal contribuente tramite ENTRATEL o Internet come più volte segnalato). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
- nel caso di previsione di utilizzo in **compensazione del credito IVA annuale** per importi superiori a 5.000,00 euro è necessaria la presenza del **"visto di conformità"** nella **Dichiarazione IVA annuale** da cui emerge il credito. Il visto di conformità può essere rilasciato da un professionista abilitato o, per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c. dai soggetti che esercitano il controllo contabile (solitamente Società di Revisione). Con il visto di conformità, un soggetto terzo rispetto al contribuente attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze contabili. Per il rilascio dello stesso, in particolare se effettuato da un professionista che non svolge già il ruolo di revisore contabile all'interno della società, è pertanto necessario prevedere un lavoro di controllo da parte del professionista abilitato al fine di permettergli:
 - § il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione
 - § la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA
 - § la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Per quanto sopra, si ritiene che nel caso in cui, all'interno della Società, sia già presente un organo di controllo ex art. 2409bis c.c. (revisore contabile o collegio sindacale), lo stesso sia il soggetto deputato "naturalmente" al rilascio del visto di conformità (se necessario) e pertanto si consiglia ai Signori Clienti di anticipare quanto prima all'organo di controllo eventuali necessità di rilascio del "visto di conformità" al fine di raccordarsi con i revisori (o in assenza degli stessi con il collegio sindacale) sui tempi e modi per il rilascio.

In mancanza di tale organo di controllo i professionisti dello Studio Magagnoli sono a disposizione per il rilascio del visto di conformità previa programmazione del lavoro di controllo.

Ricordiamo come lo stesso, richiedendo ulteriori responsabilità e adempimenti da parte del Professionista rispetto a quelli richiesti dalla normativa fiscale vigente fino al 31.12.2009, implicherà la richiesta di un compenso da parte dello Studio da concordarsi con il Cliente in base alle difficoltà e complessità delle situazioni.

Il saldo IVA 2018, che risulta dalla dichiarazione IVA 2019, **va versato entro il 18.3.2019** (il 16.03 è un sabato), **sempreché l'importo dovuto sia superiore a € 10,33** (arrotondato a € 10). **E' possibile:**

- effettuare il **versamento in forma rateale** (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile);
- **differire il versamento alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi** (fissata al 30.06.19 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3). In presenza di un saldo IVA 2018 a debito, il cui pagamento è differito al termine per il versamento delle imposte risultanti dal modello redditi, e di crediti da utilizzare in compensazione (ad esempio, credito IRPEF), la maggiorazione dello 0,40% va applicata esclusivamente all'ammontare non compensato.

Di seguito evidenziamo le novità che riguardano il Modello **IVA2019**:

Novità del QUADRO VA

Nel quadro VA è stato inserito il nuovo rigo VA16 che riguarda i soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2019, partecipano al Gruppo IVA ex art. 70-bis del D.P.R.633/72.

Tale rigo, denominato "Gruppo IVA art. 70-bis", ha una casella riservata al partecipante per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente all'ingresso nel Gruppo IVA.

QUADRO VH

Nel quadro VH non vi sono novità, ma risulta confermata la struttura già proposta nel modello IVA dell'anno scorso e quindi, si ricorda che la compilazione di tale quadro dovrà essere effettuata soltanto in caso di comunicazione/integrazione/correzione dei dati omessi /incompleti /errati delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA comunicate all'Agenzia delle Entrate.

Infatti il quadro VH non verrà compilato nella misura in cui il contribuente abbia trasmesso correttamente i dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA entro i termini di legge. Infatti, come indicato nella R.M. n. 104 del 28 luglio 2017, eventuali irregolarità relative alle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche possono essere sanate in sede di dichiarazione annuale IVA, con conseguenze anche ai fini del ravvedimento operoso. Il quadro VH, quindi, sarà compilato solo nel caso in cui si intendano inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o inesatti relativi alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (R.M. n. 104 del 28 luglio 2017).

Come indicano le istruzioni al modello IVA 2019, qualora sia necessario procedere alla compilazione del quadro, andranno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.

QUADRO VL

Anche nel quadro VL non sono state introdotte novità. Ricordiamo solo la struttura del rigo **VL30**, introdotto con la dichiarazione IVA 2018. Tale rigo è composto da tre campi, e deve essere compilato per indicare:

- nel **campo 2** l'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta; tale importo corrisponde alla somma degli importi dell'Iva indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2018. A tale ammontare andrà sommato anche l'importo dell'acconto iva dovuto indicato nel rigo VP13 del predetto modello. In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, vanno indicati gli importi inseriti nel quadro VH.

- o nel **campo 3**, invece, dovrà essere indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento, relativi al 2018. Quest'anno, le istruzioni alla dichiarazione precisano che nel campo 3 deve essere computata anche l'IVA periodica versata fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA a fronte del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità derivanti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

Andrà considerato quanto versato a titolo d'imposta, ad esclusione di interessi e sanzioni, con il codice tributo "9001", fino alla data di presentazione della dichiarazione e quindi non oltre il 30 aprile 2019.

Si tenga presente che la compilazione del rigo VL30 ha un impatto anche sul rigo VL33. Infatti, qualora sussista un totale IVA a credito da esporre nel rigo VL33, in particolare, deve essere indicato l'importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito l'ammontare del rigo VL30 campo 3 (IVA periodica versata) e non quello del campo 1 (maggiore fra l'IVA periodica dovuta e quella versata) del medesimo rigo.

In tal modo nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione annuale si considerano soltanto i versamenti effettuati.

- o Infine, nel **campo 1** si dovrà indicare il maggiore tra l'importo del campo 2 e del campo 3.

Novità del QUADRO VX

Nel quadro VX è stato inserito il campo 2 nel rigo VX2, ove si riporta l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile. Il campo 2 serve per indicare la parte di tale eccedenza che deve essere trasferita al Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019. Si segnala che nel campo 2 del rigo VX 4, è stato inserito il codice "13" utilizzabile dai soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, partecipano ad un Gruppo IVA e vogliono chiedere a rimborso la parte del credito IVA 2018 non trasferito al Gruppo IVA, derivante dalla differenza tra VX1, campo 1 e VX2, campo 2, come prevede l'art. 70-sexies del D.P.R. n. 633/72.

Novità del QUADRO VO

Nel quadro VO è stata introdotta la nuova casella 3 nel rigo VO34 relativo al regime di "vantaggio". Tale casella serve per i soggetti che, avendo optato nel corso del 2015 per l'applicazione di tale regime, revocano tale scelta e accedono dal 2018 al regime forfettario.

Novità del QUADRO VG

All'interno del quadro VG, riservato agli enti e alle società commerciali controllanti le quali intendono avvalersi del Gruppo IVA a partire dal 2019, è stata introdotta la casella "Soggetto estero" nella sezione 1 righe da VG2 a VG4 nonché nella sezione 2. Tali caselle devono essere barrate se il soggetto non residente che detiene il controllo è privo di una posizione IVA in Italia.

§ § §

Ricordiamo infine che già dall'anno scorso, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 50 del 2017 relative alla detrazione dell'IVA, illustrate nella nostra circolare 1/2018, sono cambiate le regole di compilazione del quadro VF. Infatti, già nelle istruzioni del Modello IVA 2018 (anno di imposta 2017) sono state modificate le indicazioni fornite in relazione alle operazioni da indicare in tale quadro. Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati ed importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti da fatture e bollette doganali di importazione annotate sul registro degli acquisti di cui all'articolo 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, poichè per esercitare il diritto alla detrazione è necessario che i documenti siano annotati nel registro anteriormente all'esercizio del diritto alla detrazione che deve

avvenire, al piu' tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui l'imposta è diventata esigibile.

§ § §

Vi inviamo in allegato un file in formato excel denominato “Dichiarazione IVA 2019” che Vi invitiamo ad utilizzare sia come supporto per l'individuazione dei dati necessari alla compilazione della Dichiarazione IVA annuale, sia al fine di effettuare un controllo numerico degli importi inseriti.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

D'Azeglio Servizi